

N. R.G. 9361/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA

La Dott.ssa Gaia Di Bella, Giudice della V Sezione Civile del Tribunale di Catania,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **9361/2013** promossa da:

_____), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. _____

ATTORE

contro

_____ SPA, in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso,
giusta procura in atti, dall'avv. _____

CONVENUTO

E contro

_____))

CONVENUTA contumace

Avente ad oggetto: sinistro stradale

All'udienza del 9.10.2019 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione del mese di luglio 2013, l'attore in epigrafe, premesso il sinistro occorsogli in data 10.9.2011 intorno alle ore 12.45 - allorquando mentre si trovava a bordo della propria [REDACTED] era stato investito dall'autovettura condotta dalla convenuta che, omettendo di dare la precedenza aveva invaso la corsia opposta di marcia - riferiva di essere stato sottoposto a due interventi chirurgici e di aver trascorso lunghi periodi di riabilitazione, riportando postumi permanenti valutati in misura pari al 18% e di aver sopportato giorni 75 di ITA, giorni 30 di ITP al 75% e giorni 30 di ITP al 50%; ascrivendo la responsabilità esclusiva del sinistro in capo alla convenuta, come peraltro da quest'ultima riconosciuto, riferiva di aver ottenuto il risarcimento dei danni materiali subiti dal motociclo e che in sede stragiudiziale, era stato riconosciuto un danno biologico pari al 15,5% (oltre ITT gg 45, ITP gg 20 al 75%, ITP gg 20 al 50% e gg 20 al 25%) ed era stata corrisposta la somma di € 63.122,00 e di € 10.547,00 per il rimborso delle spese mediche; precisava, tuttavia, di aver accettato



tali somme a titolo di acconto, ritenendola infatti insufficiente a risarcire il danno realmente patito, riferendo di aver mutato le proprie abitudini, non avendo più coltivato la passione per il calcio giocato e/o per la caccia per il timore di farsi male e deducendo di sentirsi a disagio anche sul posto di lavoro e dolendosi, pertanto, anche della mancata personalizzazione del danno in sede stragiudiziale (nella misura del 41%); riferiva , altresì, di aver diritto alla liquidazione del danno morale e deduceva che la somma ricevuta a titolo di rimborso delle spese mediche, era inferiore a quelle realmente sostenute e documentate, pari ad € 12.512,00, nonché di aver sopportato anche spese legali pari ad € 6000,00.

Chiedeva, pertanto, ritenersi la responsabilità del sinistro occorso in capo alla convenuta e condannare la stessa, in solido con la Compagnia Assicurativa [REDACTED] al risarcimento degli ulteriori danni fisici subiti, nell'importo residuo di € 61.007,05 (pari alla differenza tra il dovuto, pari ad € 124.129,05 e quanto ricevuto pari ad € 63122,00) o di quello maggiore o minore accertato mediante CTU, con vittoria di spese e compensi.

Si costituiva [REDACTED] contestando la ricostruzione attorea – disconoscendo efficacia ricognitiva alla somma offerta in sede stragiudiziale – nonché i danni allegati e la relativa quantificazione, chiedendo ritenersi la congruità di quanto già corrisposto ed il rigetto di ogni ulteriore domanda, con vittoria di spese e compensi.

[REDACTED] ritualmente citata, non si costituiva e va dichiarata contumace.

La controversia istruita documentalmente, per il tramite della prova testimoniale e della consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 9.10.2019, sulle conclusioni come in atti precisate veniva assunta in decisione, previa concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.

La domanda attorea è infondata.

Risulta dagli atti di causa e dalle risultanze processuali, che il sinistro in questione si è verificato con le modalità descritte dall'attore in seno all'atto di citazione.

Nel corso del giudizio sono stati escussi due testi, i quali hanno confermato di aver assistito al sinistro e di aver visto la vettura [REDACTED] di colore grigio – di proprietà e condotta dalla convenuta – percorrere la via [REDACTED] e svoltare improvvisamente a sinistra, senza segnalare la manovra, impattando con la [REDACTED] condotta dall'attore che sopraggiungeva sulla medesima Via nella direzione opposta (cfr dichiarazioni dei testi [REDACTED] e [REDACTED] rese all'udienza del 2.2.2015 sulla cui attendibilità non v'è ragione di dubitare).

Tali risultanze istruttorie, sono d'altra parte coerenti con quelle documentali prodotte dall'attore (cfr rapporto dei Vigili Urbani e modello Cai sottoscritto dalle parti).



Ciò premesso, il CTU nominato nel corso del giudizio ha così argomentato e concluso: “... Il sig. [REDACTED] in data 1 [REDACTED] era vittima di incidente stradale a seguito del quale riportava lesioni. Era soccorso dell'ospedale [REDACTED] dove i sanitari diagnosticavano: trauma cranico ed amnesia, flc regione mentoniera, trauma toraco-addominale con frattura III, IV, V, VI IX costa a sn, trauma contusivo anca sn con frattura femore sn, frattura OPN. Era pertanto ricoverato presso il reparto di ortopedia e sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi con vite, placca + vite antirotazionale del femore sn. Ha subito altresì lungo periodo di riabilitazione sia in regime di ricovero e ambulatoriale. Allo stato attuale permangono esiti dolorosi di frattura OPN; di trauma toracico con fratture costali multiple, esito cicatriziale di pregressa flc in regione mentoniera, esiti dolorosi e funzionali di frattura transcervicale femore sn osteosintetizzata. Le lesioni risultano compatibili sotto il profilo medico legale con la dinamica del sinistro, essendo pienamente soddisfatti i criteri di affermazione del nesso di causalità. Compatibile, infatti, appare la dinamica del sinistro con le lesioni prodotte, sotto il profilo cronologico (epoca del sinistro e insorgenza del trauma), topografico (dinamica del sinistro e sede della lesività) e dell'efficienza lesiva. Ad oggi, considerato il tempo ormai intercorso, le lesioni possono considerarsi stabilizzate e permangono quali postumi permanenti, riconducibili al sinistro “esiti dolorosi di frattura OPN; di trauma toracico con fratture costali multiple (II, IV, V, VI IX costa sn), esito cicatriziale di pregressa flc in regione mentoniera, esiti dolorosi e funzionali di frattura transcervicale femore sn osteosintetizzata”. Dalle suddette lesioni è derivata la necessità di prestazioni sanitarie e una storia clinica che ha comportato un periodo di inabilità temporanea assoluta a svolgere tutte quelle attività proprie dell'età raggiunta di 45 gg (quarantacinque), corrispondenti al periodo di inabilità totale (ITA), un periodo di inabilità parziale alle stesse (ITP al 75%) di ulteriori 20 gg (venti), un periodo di inabilità parziale alle stesse (ITP al 50%) di ulteriori 20 gg (venti), un periodo di inabilità parziale alle stesse (ITP al 25%) di ulteriori 20 gg (venti), necessari per il recupero funzionale. Tali menomazioni determinano una compromissione della validità psicofisica valutabile nella misura del 16% (sedici per cento) di danno biologico secondo i barèmes di riferimento (“Danno biologico. Le tabelle di legge. G. Cimaglia, P. Rossi. Giuffrè Editore 2006”) Le spese mediche documentate ammontano ad Euro 9.373,05 e risultano congrue alle lesioni patite. Si precisa che le spese n.1 e n. 12 rispettivamente di Euro 2325.00 e 2694.00 (per come sopra elencate pagg. 5-6 della consulenza) sono relative ai periodi di degenza in regime privato presso l'A.O. [REDACTED] e Casa di cura [REDACTED] dove il periziando ha subito intervento chirurgico e successivo ricovero per protocollo riabilitativo. “.

Le conclusioni raggiunte dal CTU sono del tutto condivise dal decidente, in quanto immuni da vizi logici e coerenti con il quesito conferito, oltre che non contestate dalle parti del giudizio.



Sussiste dunque - come peraltro già riconosciuto in sede stragiudiziale - il diritto dell'attore al risarcimento del cd. danno biologico consistente nella menomazione dell'integrità psicofisica (intesa come bene a sé stante) che è sempre presente in caso di accertata invalidità e che prescinde dal danno correlato alla capacità di produrre reddito; tale voce di danno condiziona la vita del soggetto leso nelle esplicazioni della sua personalità, in tutte le sue forme, sociali, culturali, estetiche, nel lavoro, nelle relazioni sociali, ricreative, ecc., e deve essere risarcito indipendentemente dalla esistenza di un ulteriore danno patrimoniale o morale; come ancora recentemente affermato dalla Corte di Legittimità con sentenza n. 14364/2019 : “ ... Il presupposto di tale affermazione è la constatazione che "la lesione della salute risarcibile" si identifica "nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire", sicchè lungi dal potersi affermare "che il danno alla salute "comprenda" pregiudizi dinamico-relazionali" dovrà dirsi "piuttosto che il danno alla salute è un danno "dinamico-relazionale"", giacchè, se "non avesse conseguenze "dinamico-relazionali", la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile". Ne deriva, pertanto, che "l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività "dinamico-relazionali" della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico", restando, però, inteso che, in presenza di una lesione della salute, potranno sì aversi le "conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi", ovvero, "conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità" e "conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili". Orbene, se tutte tali conseguenze, indifferentemente, "costituiscono un danno non patrimoniale", resta inteso che "la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità", laddove "la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto". In questo quadro, pertanto, "la perdita possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico; ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico", attraverso la sua "personalizzazione"”.

Al fine di liquidare i danni alla persona non di lieve entità, può farsi riferimento ai criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale Milano (in atto quelli del 2018), che rapportano l'entità del risarcimento a un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento al crescere dell'età del danneggiato al momento del



sinistro; l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella e, pertanto, la somma liquidata a titolo di danno biologico dovrà essere devalutata e su tale somma andranno corrisposti la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione; il calcolo della rivalutazione e di questi interessi c.d. *compensativi* si arresta alla data odierna, perché, come costantemente affermato dalla Corte Suprema, *«gli interessi compensativi relativi a debiti di valore, destinati a coprire una componente del danno globale da risarcire e dovuti dalla data dell'evento dannoso a quella della pronuncia giudiziale di liquidazione, anche se comprensiva della rivalutazione monetaria, non sono in realtà veri e propri interessi ma soltanto uno dei possibili mezzi tecnici pretoriamente adottato dalla giurisprudenza per ristorare il danneggiato della perdita delle utilità economicamente apprezzabili che, nell'intervallo tra la consumazione dell'illecito e la liquidazione finale, il medesimo (danneggiato) avrebbe potuto trarre dal bene (se non ne fosse stato privato e alla cui restituzione in natura avrebbe diritto) o dall'equivalente monetario del bene stesso se tempestivamente conseguito»* (Cass. Sez. I, 1 dicembre 1992, n. 12839) e, quindi, *«la sentenza che liquidi il danno per fatto illecito, attribuendo gli interessi cosiddetti compensativi a partire dal fatto stesso, costituisce un 'obbligazione di valuta, come tale produttiva degli interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, anche con riguardo all'importo rappresentato da detti interessi compensativi i quali rappresentano una componente del debito complessivo, non un autonomo debito di interessi e, quindi, si sottraggono alle disposizioni dell'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo»* (Cass. Sez. III, 14 dicembre 1991, n. 13508).

Orbene, tenuto conto delle Tabelle di Milano anno 2018, in relazione all'invalidità permanente residua all'attore – pari al 16% - ed ai giorni di ITA (gg 45), di ITP al 75% (gg 20), di ITP al 50% (gg 20) e di ITP al 25% (gg20), all'attore spetterebbe la complessiva somma di € 56.005,00 di cui € 48655,00 per danno biologico ed il resto per il danno biologico temporaneo; tenuto conto di quanto già percepito dall'attore in sede stragiudiziale, pari ad € 63.122,00, pertanto, non si ritiene dovuta alcuna ulteriore somma per i danni fisici.

Ed infatti, le conclusioni raggiunte in sede stragiudiziale sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle dimostrate con la espletata CTU, né può ritenersi fondata la domanda di massima personalizzazione del danno avanzata dall'attore, non risultando dimostrato alcun specifico aspetto della lesione da esso patita che non rientri nella valutazione già effettuata e sottesa nei parametri adoperati, in cui va ritenuta compresa anche l'incidenza della invalidità sulle attività ludico e sportive, secondo i criteri adottati dalle tabelle citate, come interpretati dalla giurisprudenza della Corte di Legittimità citata; non è ravvisabile, nel caso di specie, alcuna conseguenza peculiare, autonomamente risarcibile attraverso



l'aumento della stima del danno biologico, come già valutato, neanche sub specie di danno morale come descrittivamente rappresentato dall'attore ancora nella comparsa conclusionale .

Con riferimento al danno patrimoniale, va rilevato che anche l'entità delle spese mediche documentate e ritenute congrue dal CTU, corrisponde di fatto all'importo ottenuto in sede stragiudiziale (laddove anzi è stata liquidata una somma maggiore).

Con riguardo alla richiesta di risarcimento del danno inerente le spese legali stragiudiziali, pari ad € 6000,00, si osserva.

Concordando anzitutto con quanto affermato sul punto dalla Corte di Legittimità (cfr Cass. Civ. sent. n. 2644/2018 “ ... le spese sostenute dalla vittima di un sinistro stradale per remunerare l'avvocato al quale si sia rivolta per avere assistenza stragiudiziale, costituiscono una ordinaria ipotesi di danno emergente, di cui all'art. 1223 c.c.; pertanto, come qualsiasi altra voce di danno, anche quella in esame sarà soggetta alle regole generali: e dunque - non sarà dovuto il risarcimento per le spese che la vittima avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza (art. 1227 c.c., comma 1); non sarà dovuto il risarcimento per le spese che, pur necessarie, sono state sostenute in misura esagerata (art. 1227 c.c., comma 2); non sarà dovuto il risarcimento per le spese non legate da un nesso di causa rispetto al fatto illecito (art. 1223 c.c.); nello specifico caso del danno consistito) nella spesa sostenuta (o nel debito contratto) per l'assistenza legale stragiudiziale, stabilire se la vittima abbia speso o no somme eccessive è giudizio che va compiuto in base alle norme di legge che fissano la misura dei compensi dovuti agli avvocati per l'attività stragiudiziale”), andrà anzitutto rilevato che nel caso che occupa, l'attore ha prodotto una fattura pari ad € 6000,00, senza dimostrare anche di aver corrisposto l'importo ivi previsto; occorre poi rilevare che, la fase stragiudiziale è stata gestita nella vigenza del DM n. 140/2012, ai sensi del cui art. 4: “L'attività stragiudiziale e' liquidata tenendo conto del valore e della natura dell'affare, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione. 2. Si tiene altresì conto delle ore complessive impiegate per la prestazione, valutate anche secondo il valore di mercato attribuito alle stesse. 3. Quando l'affare si conclude con una conciliazione, il compenso e' aumentato fino al 40 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile a norma dei commi che precedono.”. Orbene, in sede stragiudiziale, l'attore ha percepito l'importo di € 63.122,00 si che, applicando analogicamente i compensi previsti per lo scaglione di riferimento dei giudizi civili di valore maggiormente prossimo alla somma percepita dall'attore (ovvero lo scaglione da € 25.000,00 ad € 50.000,00, essendo lo scaglione successivo di valore superiore) e tenendo conto dei compensi previsti per le fasi di studio della controversia, introduttiva ed istruttoria, sarebbe più che congruo un onorario pari ad € 3000,00 e ciò, applicando i valori medi previsti dal DM n. 140/2012 e pur tenendo conto della



notevole differenza di prestazione richiesta in sede giudiziale e stragiudiziale, con riferimento quantomeno alle fasi introduttiva ed istruttoria. Non può trovare accoglimento, pertanto, la domanda di rimborso della somma di € 6000,00, non essendo stato dimostrato il relativo esborso ed essendo eccessiva la somma richiesta rispetto ai criteri di cui al DM n. 140/2012.

Altresì infondata è la domanda di rimborso delle spese sostenute per la stagione venatoria , non sussistendo nesso causale tra le stesse ed il fatto illecito.

Concludendo, l'attore non ha diritto ad alcuna ulteriore importo di denaro, dovendosi ritenere pienamente soddisfattivo quanto ricevuto in sede stragiudiziale; nel presente giudizio, se pure è emersa una lesione permanente di mezzo punto superiore a quella riconosciuta in sede stragiudiziale (16% anziché 15.5%), non è stata fornita la prova di alcun ulteriore danno autonomamente ed ulteriormente risarcibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto di quanto previsto dal quarto scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014; le spese sono da dichiararsi irripetibili nei confronti di [REDACTED] rimasta contumace.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:

- Rigetta ogni domanda;
- condanna l'attore al pagamento in favore della società convenuta delle spese di lite, liquidate in complessivi € 7254,00 per compensi oltre IVA , CPA e spese generali.
- Dichiarare irripetibili le spese di lite nei confronti di [REDACTED]

Così deciso in Catania, il 22.4.2020

IL GIUDICE
Dott.sa Gaia Di Bella

